

ASSOCIAZIONE
AFRICA RENAISSANCE TIME



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 03 marzo 2009

L'anno 2009 (duemilanove), il giorno 3 (tre) del mese di Marzo, alle ore 10, in Bologna, via Castiglione, N. 80, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione AFRICA RENAISSANCE TIME, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modificazioni statutarie e approvazione nuovo statuto sociale, preordinato alla registrazione dell'associazione nel *Registro delle Associazioni di Promozione sociale*; delibere inerenti e conseguenti;**

Presiede l'assemblea, ai sensi dello statuto vigente, il Presidente del Consiglio Direttivo, sig. Déo Gratias Nkinahamira, il quale constatata la regolarità della convocazione dell'assemblea, a norma di statuto.

Dichiara quindi valida l'adunanza e invita a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Lilia Infelise la quale, presente, accetta.

• **Primo ed unico punto all'ordine del giorno**

Prende la parola il Presidente, relativamente al primo ed unico punto all'ordine del giorno concernente la modificazione dello statuto sociale. Il Presidente illustra come la modifica sia preordinata a modificare lo statuto in modo da uniformarlo pienamente alla legge n. 383/2000, in tema di associazioni di promozione sociale.

Il Presidente passa quindi alla lettura di ogni singola modifica statutaria, e del nuovo statuto nel suo complesso, che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Dopo un'approfondita discussione, l'assemblea, votando per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA

- a) di approvare le modifiche statutarie proposte e il nuovo statuto dell'associazione così riformulato, che si acclude al presente verbale;


b) delibera altresì di dare mandato al Presidente al fine di procedere agli adempimenti di rito, in termini di registrazione dello statuto e di presentazione di nuova istanza di iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 13,30, previa lettura di approvazione del verbale in oggetto.

* * *


Il segretario

Lilia Infelise



Il Presidente

Déo Gratias Nkinahamira



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 2

Registrato il **2 MAR. 2009** Serie **3A** al n° **2383**
Corrisposti € **15,44** (Euro: **CENTOSOMMA -**
Wanda, hh ... di cui € _____ per imposta di bollo.
Come da piano n° _____ **B/469**

IL DIRETTORE



ART - AFRICA RENAISSANCE TIME

STATUTO

ART 1 - Costituzione, denominazione e fondamenti ideali

1. E' costituita una libera associazione, senza fini di lucro, di promozione e utilità sociale, **Africa Renaissance Time**, essa potrà utilizzare l'abbreviazione **ART**.
2. L'Associazione promuove il sostegno e l'accompagnamento dei popoli africani nelle loro aspirazioni di rinascita civile ed economica, in una logica di generazione di uno sviluppo endogeno autodeterminato e sostenibile.
3. La caratterizzazione è la focalizzazione sulle funzioni di ideazione e promozione di modelli e strategie volti alla riqualificazione delle forme di rappresentanza democratica e di partecipazione consapevole dei popoli alla determinazione dei propri destini, nel rispetto delle specificità di cultura e di storia delle comunità, avendo a fondamento la coesistenza pacifica dei popoli nella valorizzazione della diversità di culture, razze, etnie, storie e ogni altra diversità, riconosciuti come patrimonio comune e non fonte di conflitto.
4. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge.
5. L'associazione ha origine da:
 - a) una condivisione di valori e visioni dei soci fondatori sul patrimonio che l'incontro tra la civiltà Africana ed Europea costituiscono,
 - b) dall'incoraggiamento e appoggio che deriva dai molteplici segni che testimoniano sia la volontà e l'impegno dinamico e determinato dei popoli del continente africano per la sua rinascita, sia un interesse tangibile dell'Europa e particolarmente dell'Italia a sostenere questo percorso.
6. L'associazione affonda le proprie radici in alcune considerazioni e convinzioni condivise dai soci fondatori:

- a) la necessità che ogni intervento a favore di aree fragili, quali sono quelle che escono da lunghi conflitti interni, discenda da una comprensione profonda delle modalità attraverso cui intere comunità apprendono e cambiano e declini una coerente connessione tra visioni strategiche e piani operativi;
- b) nei processi di innovazione è opportuno avviare interventi specifici, “dimostrativi”, con impatti misurabili e successivamente procedere a interventi su vasta scala; si ritiene quindi auspicabile avviare interventi esemplari, nel metodo e nei contenuti, in contesti territorialmente circoscritti, che possano divenire successivamente un punto di riferimento, per interventi similari, in regioni più vaste e nell’intero continente africano;
- c) occorre collocare gli interventi dell’Associazione, sempre nel cuore di uno sforzo vasto, di natura internazionale, in cui l’Italia può assumere un ruolo di leadership esemplare per l’affermazione di nuovi metodi e approcci alla cooperazione;
- d) condizione di un duraturo sviluppo civile ed economico, in aree che hanno sofferto di lunghi periodi di conflitto tra componenti di una stessa popolazione, è un processo costante e di natura istituzionale e diffuso di riconciliazione ancorato saldamente alla capacità di perdono; la pace deve essere intesa non come assenza di conflitti, o dimenticanza degli errori, ma come capacità di trarne insegnamento; come capacità di affrontarli senza violenza;
- e) oggi, ancor più che in passato non è sostenibile definire politiche, in primis quelle agro-alimentari, della salute, dell’ambiente, dell’energia, considerando le regioni del continente africano quali terze: esse sono legate all’Europa attraverso canali spesso forti quanto trascurati;
- f) è urgente suscitare l’attenzione dell’Europa e in generale di tutti i Paesi che hanno a cuore la promozione della dignità e della libertà delle popolazioni, nel rispetto delle loro culture e visioni, in merito alla propria emancipazione e



- sviluppo, sostenendo il superamento della logica degli interventi frammentati, di sostegno a piccole richieste di aiuto, spesso prive di prospettive di sostenibilità nel tempo e privilegiare interventi coerenti con visioni di medio/lungo periodo;
- g) ogni qualvolta si verificano profondi processi di ristrutturazione e innovazione dei sistemi produttivi, in particolare nelle regioni in fase di ricostruzione post bellica, devono essere adottate politiche specifiche di salvaguardia e sviluppo del capitale umano e in generale sociale, un capitale a rischio;
 - h) favorire la coesione e la riconciliazione richiede il riconoscimento e lo sviluppo di una leadership federativa, ovvero capace di coinvolgere e al tempo stesso guidare la comunità degli attori chiave con alte competenze tecniche e specialistiche;
 - i) nell'ambito della cooperazione, occorre privilegiare interventi mirati alla formazione e sviluppo del capitale umano, in particolare alla formazione dei giovani e delle nuove classi dirigenti, attraverso programmi di ricerca – formazione – azione, prevalentemente sviluppati nelle aree di intervento e garantendo il ruolo di primi attori ai soggetti locali;

ART 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale a Bologna (40124), in via Castiglione, n. 80 e sedi operative a Bologna (40124), in Via Castiglione 80, in Burundi Boulevard Mao Tsé Toung 38, BP 454 – Bujumbura; in Trentino, via San Zeno 53, (38075) Fivavé (Trento); in Calabria, in largo Santo Stefano, 4 – 87040 Tarsia (Cosenza).
2. L'associazione potrà inoltre istituire sedi operative in località diverse con delibera del Consiglio Direttivo.

ART 3 - Durata dell'associazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo, salvo apposita delibera di scioglimento.

ART 4 – Disciplina giuridica e assenza del fine di lucro

1. Africa Renaissance Time si costituisce quale associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e/o di terzi, escludendo espressamente ogni finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, in forma diretta o indiretta, tra gli associati, sia durante la vita dell'associazione che in caso di scioglimento, a qualsiasi titolo, della medesima.
3. E' fatto espresso obbligo di investire ogni risorsa economica che l'associazione si procuri ed ogni eventuale avanzo di gestione, esclusivamente nelle attività istituzionali statutariamente previste.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge e dalla ulteriore normativa applicabile. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le clausole del Regolamento dell'Associazione.

ART 5 - Finalità, oggetto ed emblema

1. L'associazione ha per oggetto la costituzione di una partnership ideativa e generatrice di organismi e azioni finalizzate a contribuire alla costruzione di fondamenti solidi che alimentino il processo di rinascita in territori afflitti da lunghi anni di conflitto e che hanno sofferto di gravi perdite di vite umane a causa di conflitti armati, specialmente tra i componenti di una stessa comunità.
2. L'azione si caratterizzerà per il vasto orizzonte internazionale e l'attenzione sempre viva alla sperimentazione di modelli e alla verifica e promozione delle condizioni per una loro trasferibilità.
3. L'associazione, nell'ambito del suo scopo sociale, ha per finalità specifiche di:
 - a) sostenere e accompagnare i popoli africani nelle loro aspirazioni alla rinascita civile ed economica e coinvolgersi con la vita e la storia di questi popoli, attraverso la promozione di uno sviluppo endogeno, autodeterminato e sostenibile;

- b) promuovere e difendere la dignità e la libertà delle popolazioni, il rispetto delle loro culture e visioni in merito alla propria emancipazione e sviluppo;
- c) influire favorevolmente sull'estensione e l'affermarsi del processo di pace e di stabilità in tutto il continente africano con priorità accordata alla regione dei Grandi Laghi;
- d) promuovere un duraturo sviluppo civile ed economico, in un processo costante e diffuso di riconciliazione ancorato saldamente alla capacità di perdono.

4. Tali grandi finalità saranno perseguite attraverso programmi di ricerca-azione, educazione e formazione, missioni esplorative e di studio per la conoscenza e raccolta di dati e informazioni opportunamente sensibili, attività editoriali, di comunicazione, artistiche, promozione di reti innovative, con particolare riguardo alla valorizzazione degli intellettuali che hanno lasciato il paese durante il conflitto, e ogni altra attività che abbia quale finalità la rigenerazione culturale, civile, ambientale ed economica del continente africano, Regione dei Grandi Laghi.

5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART 6 - Requisiti dei soci

1. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

2. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche, senza alcuna distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali, che ne facciano richiesta sottoscrivendo una domanda di adesione con la quale:

- a) condividono le finalità e si impegnano a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti e le decisioni del Consiglio Direttivo e assembleari, a versare le quote associative, a precisare il modo con cui intendono sostenere l'Associazione;
 - b) prendono atto del loro diritto di elaborare ed aggiornare, in comune con tutti gli altri soci, la sua linea politica generale.
3. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
4. L'associato può in qualsiasi momento comunicare, a mezzo raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dalla stessa; il recesso ha efficacia immediata dal momento in cui perviene a conoscenza del Consiglio stesso. In caso di inadempimento degli obblighi associativi, o per gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso, previa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. In caso di destituzione da una carica o di privazione della capacità di ricoprire cariche nell'Associazione, la decisione deve essere adeguatamente notificata all'interessato.

ART 7 - Categorie dei soci

1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
- a) Fondatori
 - b) Onorari
 - c) Benemeriti
 - d) Ordinari
2. Sono soci fondatori Lilia Infelise e Déo Gratias Nkinahamira che, condividendo valori e visioni sul patrimonio che l'incontro tra la civiltà Africana ed Europea costituiscono, hanno ideato e costituito l'associazione.



3. Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Sono soci benemeriti coloro che, con la loro dedizione e munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.
5. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
6. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutti i soci ordinari, benemeriti ed onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione, hanno diritto di partecipare all'elettorato attivo e passivo dell'associazione, nonché di stabilire la struttura e indirizzi dell'associazione mediante il voto espresso in assemblea.

ART 8 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato viene meno per decesso, recesso, esclusione o decadenza secondo le norme del presente Statuto.

ART 9 - Recesso

1. L'associato può in qualsiasi momento comunicare, a mezzo raccomandata A/R da inviare al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dalla stessa; il recesso ha efficacia immediata dal momento in cui perviene a conoscenza del Consiglio stesso.

ART 10 - Esclusione e decadenza

1. In caso di inadempimento degli obblighi associativi o per gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può essere sanzionato o esserne escluso, previa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

2. Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) esclusione.

3. Potranno essere esclusi, in particolare, gli associati che abbiano arrecato, con dolo o colpa grave, danno e grave pregiudizio all'Associazione.

4. Potranno essere dichiarati decaduti gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa, in caso di mancato integrale versamento della quota associativa annuale, entro i due anni successivi.

5. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare nonché contro la eventuale delibera di esclusione o di decadenza è ammesso ricorso dinanzi all'assemblea dei soci. Il ricorso dovrà essere presentato per scritto, e dovrà essere inviato, al Presidente dell'associazione, a mezzo racc. a/r, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento disciplinare o della deliberazione di esclusione o di decadenza. L'assemblea dei soci si pronuncerà entro i successivi trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

ART 11 - Patrimonio associativo e mezzi finanziari

1. L'associazione realizza il suo scopo attraverso l'acquisizione di incarichi e conferimenti da parte di organizzazioni promosse dall'associazione stessa e ogni altra donazione liberale, di accertata provenienza e verificata eticità, da parte di tutti coloro che vorranno liberalmente contribuire alla vita e sviluppo del continente africano, attraverso l'operato dell'associazione.

2. Sarà assicurata una totale trasparenza delle fonti di finanziamento, attraverso un sito internet e/o pubblicazione sui media.

3. In particolare l'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
 - a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
 - b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
 - c. dai contributi erogati in relazione ad iniziative attuate o promosse dall'Associazione.
4. Le quote associative non sono trasmissibili, né rivalutabili.
5. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. I soci dell'associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell'associazione, non potranno però svolgere un'attività contraria agli scopi dell'associazione che comporterebbe l'esclusione dall'associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.
6. Il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci, sia durante la vita dell'associazione che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. Il Patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che nomina un Tesoriere scelto tra i Fondatori. Il Tesoriere d'intesa con il Presidente coordina tutte le attività esterne ed interne dell'Associazione anche nei confronti di Enti ed Autorità nell'osservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, riscuote le quote degli associati ed è addetto alla custodia della Cassa e si incarica delle riscossioni delle entrate.
8. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, l'Organo Amministrativo redigerà entro il 31 marzo dell'anno successivo il Bilancio preventivo e consuntivo.
9. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

10. L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; nonché, per le risorse economiche derivanti da erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa a tali erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della legge n. 383/2000.

ART 12 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente.

ART 13 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è convocata, almeno una volta ogni anno e delibera, in via ordinaria, in ordine a:
 - a) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo;
 - c) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea straordinaria dei Soci è competente in ordine a:
 - a) modifiche del presente statuto;
 - b) delibera di scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Segretario, su delibera del Consiglio Direttivo.



4. Dell'avviso di convocazione è data informazione a tutti i soci mediante affissione dell'avviso nei locali della Sede, almeno dieci giorni prima della data di convocazione ed a mezzo di apposita comunicazione in forma scritta, inviata ai soci nei medesimi termini, con qualsiasi mezzo (raccomandata, telegramma, lettera, fax, posta elettronica) idoneo a portare a conoscenza di tutti i soci le convocazioni effettuate e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione potrà prevedere una data di seconda convocazione da tenere a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti. Le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
7. In deroga a quanto previsto al comma precedente, la delibera di modifica del presente Statuto è assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci a maggioranza assoluta degli associati; la deliberazione di scioglimento dell'associazione di cui al precedente comma 2 lettera b), è assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.
8. Delle riunioni assembleari è redatto apposito verbale, che viene trascritto nel libro delle delibere assembleari, tenuto presso la sede dell'associazione.

ART 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo Amministrativo dell'associazione ed è composto da un minimo di due membri a un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci, per la durata di due anni. Non è ammessa la nomina per cooptazione. Possono essere eletti alla cariche sociali tutti i soci, purché iscritti a libro soci dal almeno un anno e in regola con il versamento delle quote associative.

2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, ad eccezione dei poteri riservati all'assemblea dei soci a norma del presente statuto.
3. In specie, il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) elegge nel suo seno il Presidente , il Vice-presidente e il Segretario;
 - b) provvede, con i più ampi poteri, all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
 - c) definisce gli indirizzi e le linee programmatiche a livello locale, nazionale ed internazionale;
 - d) delibera in ordine al trasferimento delle sedi operative ed alla apertura di sedi operative nazionali ed internazionali dell'Associazione.
 - e) approva il progetto di bilancio consuntivo e il progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - f) fissa la misura della quota associativa annuale.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Lo stesso vale per il Presidente , il Vice-presidente e il Segretario.
5. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.
6. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al progetto di bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci e per deliberare l'ammontare della quota associativa.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di impedimento. Su un apposito libro verrà redatto il verbale delle riunioni del Consiglio, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. I soci che ricoprono cariche sociali non possono promuovere od organizzare attività od iniziative di alcun genere a mezzo di strutture concorrenziali, né ricoprire cariche in altre Associazioni aventi scopi simili a quelli della presente associazione , salvo apposita preventiva delibera del Consiglio Direttivo.

ART 15 - Regolamenti

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di redigere un Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART 16 - Presidente

1. Il Presidente o il vice su delega dello stesso, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.

ART 17 - Modifiche Statutarie

1. Le delibere di modifica del presente Statuto sono assunte dall'Assemblea straordinaria dei soci, a maggioranza assoluta degli associati.

2. La delibera di scioglimento dell'Associazione, di messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci che delibera con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci. In caso di delibera scioglimento i poteri dei liquidatori sono determinati dall'assemblea straordinaria dei soci, in sede di nomina.

3. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo sarà devoluto per fini di utilità sociale, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 18 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge che disciplinano la materia.



Associazione Terrore
via Padri...
E' il...
n° 2383
30
13